

Allegato "D" al N. 36248/17037 di repertorio

Statuto Boero Bartolomeo S.p.A.

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione «E' costituita una Società per Azioni

denominata "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni"»

Art. 2 - Oggetto «La Società ha per oggetto:

a) la produzione e la commercializzazione di smalti, colori, vernici, prodotti vernicianti in genere, di sistemi tintometrici e loro accessori, di olii industriali e derivati, di contenitori e di imballaggi in genere;

b) l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Imprese, Società ed Enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; l'investimento in titoli pubblici e privati e la loro gestione ed amministrazione, per conto proprio e non a scopo di collocamento;

c) il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti in cui ha partecipazioni;

d) lo svolgimento di servizi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti, la gestione del personale, i servizi amministrativi in genere, i servizi di informatica aziendale, di ricerca, sviluppo, engineering;

e) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ed ogni altra negoziazione immobiliare; la gestione e l'amministrazione per conto proprio di immobili ed in generale ogni operazione

concernente, in modo diretto o indiretto, il campo immobiliare.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi; e ciò anche nell'ipotesi che garantiti siano uno o più Soci o Società od Enti in cui uno o più Soci siano parteciipi direttamente o indirettamente.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualunque altra attività riservata dalla legge a professionisti iscritti in Albi o a Società per cui la legge richieda caratteristiche particolari»

Art. 3 - Sede «La Società ha sede in Genova. Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici e dipendenze in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci»

Art. 4 - Durata «La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2100»

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5 - Capitale Sociale «Il capitale sociale sottoscritto è

di Euro 11.284.985,40 interamente versato (undicimilioniduecentottantaquattromilanovecentottantacinquevirgolaquaranta) ed è suddiviso in numero 4.340.379 (quattromilionitrecentoquarantamilatrecentosettantanove) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti salvo le eccezioni ammesse dalla legge»

Art. 6 - Conferimenti «E' consentito ai Soci effettuare conferimenti di beni in natura o di crediti»

Art. 7 - Azioni «Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione volontaria ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3, d.lgs. n. 58/1998».

Art. 8 - Strumenti finanziari «La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dalla legge può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti salvo peraltro quanto previsto dall'art. 2351, comma 5 c.c.»

Art. 9 - Obbligazioni «La Società può emettere obbligazioni

convertibili e non convertibili nei modi e nei termini di legge»

Art. 10 - Diritto di recesso «Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione in tutti i casi previsti dalla legge»

Art. 11 - Patrimoni destinati «La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti»

TITOLO III

Assemblee

Art. 12 - Assemblee degli Azionisti «Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e dissenzienti, nei limiti della legge, e del presente statuto.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal presente Statuto.»

Art. 13 - Convocazione «Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno ogni anno a termini di legge per la trattazione degli oggetti di sua competenza.

L'assemblea è inoltre convocata - in via ordinaria o straordinaria - dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno oppure, su richiesta dei soci che rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale indicato dalla normativa vigente o dal Collegio Sindacale o da almeno due dei membri del detto Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2366, terzo comma, del codice civile, la convocazione è validamente effettuata, anche senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiano avente diffusione nazionale, allorché avvenga mediante lettera raccomandata oppure telegramma oppure altra forma di telecomunicazione, anche informatica, idonea a consentire la verifica dell'effettiva ricezione dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea; ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile, sarà peraltro valida l'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, anche senza preventiva comunicazione, quando siano presenti o rappresentate tutte le azioni costituenti il capitale sociale e intervengano la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Stati della U.E. o in Gran Bretagna o nella Confederazione Elvetica.

La convocazione dell'assemblea avviene nella forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

«L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia con-

sentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

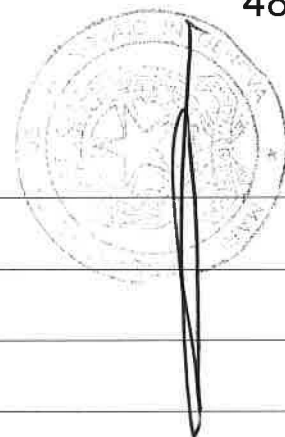
Gli amministratori hanno la facoltà di stabilire che le assemblee dei soci si tengano esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza ai sensi di quanto sopra disposto, omettendo pertanto di indicare nell'avviso il luogo fisico di svolgimento della riunione.

In tale ultimo caso, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante».

Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni «Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le disposizioni della normativa vigente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o - nei casi di legge o quando ritenuto opportuno - da Notaio»

Art. 16 - Presidente dell'Assemblea - Segretario «Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'As-



semblea. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, svolge la funzione il Vice Presidente più anziano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti»

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione «Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera la nomina degli Amministratori a maggioranza, su proposta degli Azionisti.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede alla cooperazione dei membri mancanti.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa,

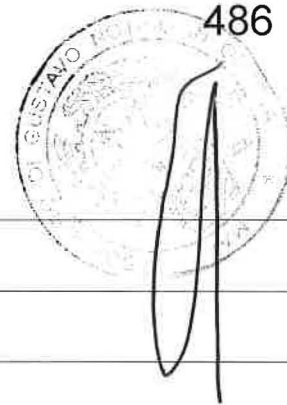
viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nel caso, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.»

Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice

Presidenti - Segretario «Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente compete, in particolare, di dirigere i lavori del Consiglio di Amministrazione, di indire le riunioni, stabilendone le modalità e fissando gli argomenti posti all'ordine del giorno, di provvedere affinché adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

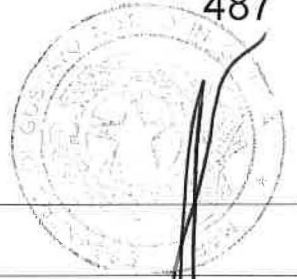


Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere uno o due Vice Presidenti, rieleggibili, ai quali compete, in ordine di anzianità, di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione in prima seduta nomina inoltre il Segretario scegliendolo anche fra non soci ed estranei al Consiglio stesso. Anche il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere successivamente rieletto»

Art. 19 - Riunione del Consiglio «Il Consiglio si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno semestralmente e ogniqualevolta il Presidente o il Vice Presidente, se nominato, lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica con prova di ricezione contenente l'ordine del giorno, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica, ai recapiti comunicati alla Società, con preavviso di almeno dodici ore. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o in Stati della U.E. o in Gran Bretagna o nella Confederazione Elvetica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifica-



ti e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti oggetto di discussione e delibera, verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori e dei Sindaci effettivi in carica»

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio «Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbale firmato dal Presidente della Riunione e dal Segretario»

Art. 21 - Poteri di gestione del Consiglio «Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati soltanto gli atti che per legge sono tassativamente riservati all'assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt.

2505 e 2505 bis, del codice civile, alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, all'indicazione di coloro tra gli amministratori che hanno la rappresentanza della società, alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio, agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale»

Art. 22 - Deleghe dei poteri «Il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, eccettuate sempre le attribuzioni riservate per legge al Consiglio stesso ed in particolare quelle dell'art. 2381 comma 4, del codice civile;
- b) nominare Direttori Generali e Procuratori, anche non Consiglieri, determinandone i poteri.

In caso di delega, spetta agli organi delegati curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate. Tra queste sono incluse anche le operazioni in potenziale conflitto di interesse.

In caso di delega dei poteri, il Consiglio di amministrazione

sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione»

Art. 23 - Compensi «Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso la cui entità è determinata dall'Assemblea; in aggiunta, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli Amministratori Delegati ed agli Amministratori cui siano stati conferiti particolari incarichi, possono essere attribuiti speciali compensi, la cui determinazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; essi possono in tutto o in parte consistere in partecipazioni agli utili sociali o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione. L'Assemblea può comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche»

Art. 24 - Rappresentanza sociale «La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, singolarmente ai Vice Presidenti, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei po-

teri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza»

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art. 25 - Collegio Sindacale «Il Collegio Sindacale svolge tutti i compiti ad esso affidati dalla normativa vigente»

Art. 26 - Composizione del Collegio «L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente più anziano. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina del Sindaco effettivo e del supplente necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.»

Art. 27 - Riunioni del Collegio Sindacale «Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 19 del presente statuto»

TITOLO VI

La Società di Revisione

Art. 28 - La revisione legale dei conti «La revisione legale dei conti sulla società è esercitata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale, salvo che l'affidamento ad un Revisore legale o ad una società di revisione iscritti all'apposito registro sia obbligatoria per legge o sia deliberata dall'Assemblea»

TITOLO VII**Bilancio**

Art. 29 - Esercizio Sociale «L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci nei termini di legge e poi depositato nel registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri eventuali titolari di diritto sulle partecipazioni»



Art. 30 - Ripartizione degli utili «Gli utili di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

alla riserva legale, per la percentuale fissata dalla legge e nei limiti previsti dalla legge stessa; il residuo alle azioni, salvo che l'assemblea stabilisca una diversa destinazione»

Art. 31 - Acconti sui dividendi «Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di deliberare, dopo il rilascio di un giudizio positivo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione, la distribuzione agli azionisti di acconti su dividendi dell'esercizio in corso nei casi e nei limiti previsti dalla legge»

Art. 32 - Pagamento dei dividendi e relativi acconti «La modalità di pagamento dei dividendi e dei relativi eventuali acconti sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società e sono devoluti ad incremento della riserva»

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 33 - Scioglimento della Società «La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo

scioglimento della Società, spetta all'Assemblea Straordinaria di deliberare le modalità ed i criteri della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i limiti ed il compenso»

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge «Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge»

FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)